Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 6 maggio 1949

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1948, n. **1680**.

Erezione in ente morale della Fondazione « Pietro Zarri », con sede nel comune di Molinella (Bologna).

N. 1680. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Pietro Zarri » per colonia marina, con sede nel comune di Molinella (Bologna) viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1948, n. **1681**.

Autorizzazione all'Istituto tecnico industriale « Quintino Sella » di Biella ad accettare una donazione.

N. 1681. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto tecnico industriale « Quintino Sella » di Biella viene autorizzato ad accettare la donazione di nominali L. 100.000 disposta al fine di istituire una borsa di studio intitolata al nome di Vaglio Rubens.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1949, n. **174**.

Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare una donazione.

N. 174. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Genova viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 360.000 nominali, in titoli del Debito pubblico italiano, disposta in suo favore dalla signora Egle Sullam vedova Pardo, con atto pubblico in data 21 luglio 1948, per l'istituzione di un premio di studio da intitolarsi al nome del marito « Prof Ruggero Pardo » e da conferirsi, ogni biennio, ad un laureato in medicina e chirurgia dell'Università di Genova che abbia svolto la dissertazione di laurea in clinica oculistica ed eseguito nella clinica oculistica dell'Università medesima e pubblicato, entro l'anno dalla conseguita laurea, il miglior lavoro su argomenti di oculistica.

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1949, n. **175**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Suore « Piccole operaie del Sacro Cuore » con Casa generalizia in Trani (Bari).

N. 175. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Suore « Piccole operaie del Sacro Cuore » con Casa generalizia in Trani (Bari), e la Congregazione stessa viene autorizzata ad accettare la donazione disposta a suo favore da Ventura Anna, consistente in immobili complessivamente valutati L. 1.475.874.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1949, n. **176**.

Approvazione di alcune modificazioni allo statuto organico della « Fondazione XI Armata ».

N. 176. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, vengono apportate alcune modificazioni allo statuto organico della « Fondazione XI Armata », approvato con regio decreto 15 aprile 1943, n. 374.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1949.

Passaggio della gestione dell'acquedotto del comune di Alia (Palermo) all'Ente Acquedotti Siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, istitutiva dell'Ente Acquedotti Siciliani, nonchè le relative norme regolamentari, approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 28 maggio 1947 del Consiglio di amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani circa il passaggio di gestione all'Ente stesso dell'acquedotto di Alia (Palermo);

Vista la deliberazione 19 gennaio 1947 del Consiglio comunale di Alia, approvata il 15 aprile 1947 dalla Giunta provinciale amministrativa di Palermo, con la quale è stato deliberato il passaggio all'Ente Acquedotti Siciliani della gestione dell'acquedotto di quel Comune, ed approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l'Ente medesimo per tale passaggio;

Vista la convenzione stipulata il 10 maggio 1947 fra l'Ente ed il Comune, e resa esecutiva dal prefetto il 16 stesso mese ed anno;

Vista la deliberazione 1° febbraio 1948 del Consiglio comunale di Alia, vistata il 2 marzo 1948 dal Prefetto di Palermo, con la quale si stabilisce di completare opportunamente il testo dell'art. 5 della citata convenzione 10 maggio 1947;

Vista la convenzione aggiuntiva stipulata il 16 ottobre 1948 fra l'Ente ed il Comune, e resa esecutiva dal Prefetto di Palermo il 19 detto;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

La gestione dell'acquedotto del comune di Alia (Palermo) passa all'Ente Acquedotti Siciliani a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione secondo le due convenzioni stipulate fra l'Ente Acquedotti Siciliani ed il comune di Alia rispettivamente in data 10 maggio 1947 e 16 ottobre 1948.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1949

EINAUDI

TUPINI — SCELBA — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1949
Registro Lavori pubblici n. 5, foglio n. 166.

(1580)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1948.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1947-48.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Riconosciuta la necessità di apportare alcune variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1947-48, approvato con decreto interministeriale 7 marzo 1947;

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1947-48.

Roma, addì 30 giugno 1948

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Tabella di variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1947-48.

PARTE I. — ENTRATE.

TITOLO I. — *Entrate ordinarie.*

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

Aumenti:

Cap. n. 1. — Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione	L. 1.400.000
Cap. n. 2. — Versamenti per grazia	» 2.000.000
Cap. n. 4. — Fondi detenuti evasi o defunti	» 550.000
Totale	L. 3.950.000

TITOLO II. — CATEGORIA II.

Cap. n. 9. — Prelevamento dagli avanzi dei precedenti esercizi e delle somme in deposito per acquisto di rendita pubblica	L. 1.950.000
Partite che si compensano con la spesa:	
Cap. n. 10. — Somme provenienti da depositi provvisori (cauzione per libertà provvisoria, ecc.)	» 8.010.000
Totale generale	L. 13.910.000

PARTE II. — SPESA.

TITOLO I. — *Spese ordinarie.*

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Aumenti:

Cap. n. 1. — Assegnazioni ai Consigli di patronato	L. 3.840.000
Cap. n. 4. — Restituzioni di somme introitate per vendite di corpi di reato	» 110.000
Totale	L. 3.950.000

TITOLO II. — CATEGORIA II.

Cap. n. 8. — Acquisto di titoli di rendita pubblica	L. 1.950.000
Partite che si compensano con l'entrata:	
Cap. n. 9. — Restituzione e incameramento di depositi	» 8.010.000
Totale generale	L. 13.910.000

Roma, addì 30 giugno 1948

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(1605)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1948.

Aggregazione del comune di Rotella alle circoscrizioni degli uffici finanziari di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministero delle finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla corte dei conti il 3 novembre 1937, al n. 11, vol. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni degli Uffici delle imposte dirette e del registro al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Rotella un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Ascoli Piceno;

Decreta:

Il comune di Rotella viene staccato dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e da quella dell'Ufficio del registro di Ripatransone per essere aggregato alle circoscrizioni dei corrispondenti uffici finanziari di Ascoli Piceno.

Il direttore generale delle Imposte dirette ed il direttore generale delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari sono incaricati della esecuzione del presente decreto da inviarsi alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 dicembre 1948

p. *Il Ministro*: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1949
Registro Finanze n. 1, *foglio n.* 32. — BENNATI

(1579)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1948.

Aggregazione del comune di Quarto alle circoscrizioni dell'Ufficio del registro e dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Pozzuoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni degli Uffici delle imposte dirette e del registro di Giugliano in Campania al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Quarto un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Pozzuoli;

Decreta:

Il comune di Quarto viene staccato dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e da quella dell'Ufficio del registro di Giugliano in Campania per essere aggregato alle circoscrizioni dei corrispondenti uffici di Pozzuoli.

Il direttore generale delle Imposte dirette e quello delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari, sono incaricati della esecuzione del presente decreto da inviarsi alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 dicembre 1948

p. *Il Ministro*: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1949
Registro Finanze n. 1, *foglio n.* 24. — LESEN

(1540)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1949.

Variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1948-49.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Riconosciuta la necessità di apportare alcune variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1948-49, approvato con decreto Ministeriale del 14 aprile 1948;

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;

Di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1948-49.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1949

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Tabella di variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1948-49.

ENTRATA

In aumento:

Art. 1. — Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione	+	L. 1.250.000
Art. 2. — Versamenti per grazia	+	» 800.000
Art. 4. — Fondo dei detenuti evasi o defunti	+	» 150.000
Art. 5. — Ricavo vendita dei corpi di reato	+	» 300.000
Art. 6. — Incameramento cauzioni o di altre somme in deposito	+	» 2.200.000
Art. 7. — Interessi sulle somme in deposito od investite in titoli	+	» 150.000
Totale . . .	+	L. 4.850.000

SPESA

In aumento:

Art. 1. — Assegnazioni ai Consigli di patronato	+	L. 4.850.000

Roma, addì 1° marzo 1949

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(1606)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1949.

Unificazione delle carrozze motrici tramviarie a due carrelli e ad aderenza totale.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 487;

Esaminata la tabella elaborata dalla Commissione tecnica dell'Unifer, per l'unificazione delle carrozze motrici tramviarie a due carrelli e ad aderenza totale, nella seduta del 4 marzo 1949;

Ritenuto che l'elaborato medesimo ha i requisiti per essere prescritto alle Aziende municipalizzate od in maggioranza di proprietà dei Comuni ai sensi ed agli effetti del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 487, sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi ed agli effetti del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 487, le carrozze motrici tramviarie a due carrelli e ad aderenza totale, di nuovo approvvigionamento debbono essere costruite in conformità dell'annessa tabella n. 1-1 elaborata dall'Unifer.

Nel caso in cui consti con certezza all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che l'approvvigionamento, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, non solo sia stato ordinato, ma si trovi in uno stadio di lavorazione inoltrata, il materiale rotabile di cui al precedente comma è da considerarsi conforme al tipo unificato, anche quando non risponda alle norme 1, 4, 5 e 7 di cui all'annessa tabella, purchè venga sottoposto al collaudo non oltre il 30 giugno 1949.

Art. 2.

L'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione riconosce, nei singoli casi concreti, la rispondenza dei progetti alle norme stabilite all'art. 1.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1949

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1949
Registro n. 10, foglio n. 97.

	Tipo A	Tipo B
a	7100	6600
b	2400	2250
l	9800	9300
m	≥ 1500	1500
p	1850 ≥ p ≥ 1750	
d	≤ 680 Vedi tabella UNI relativa al cerchione ruote motrici tranviarie.	
h	Vedi tabella UNI relativa alle porte dei tram, filobus e autobus urbani.	

Nulla è imposto per quanto riguarda la forma dell'imperiale, della carenatura inferiore e delle testate delle piattaforme, non che le dimensioni delle luci sul fianco della piattaforma dal lato dell'interbinario, la posizione di guida.

1 - Le carrozze devono essere o del tipo A o del tipo B. I due tipi sono contraddistinti dai diversi valori delle dimensioni a, b, l, m (vedi tabella)
2 - Il prolungamento delle piattaforme oltre la lunghezza di mm. 1500 è libero purchè compreso nei limiti di rastrematura indicati in pianta.
3 - Il pavimento deve essere completamente piano orizzontale.
4 - Gli accessi alle porte esterne devono essere a scalini fissi ed a pozzetto interno
5 - Le porte devono essere ad elementi metallici chiudibili a libro all'esterno o all'interno
6 - I finestrini devono essere del tipo a ghigliottina con parapioggia superiore
7 - La cassa deve essere prevista in ogni caso per il massimo valore del passo dei carrelli (mm. 1850)
8 - Le ruote possono essere rigide od elastiche
9 - Nessuna parte della carrozza nelle condizioni più sfavorevoli (molleggio a tampone e massimo consumo dei cerchioni) deve trovarsi a meno di 80 mm dal piano del ferro.
10 - Il peso a vuoto in ordine di marcia non deve superare le 14,5 t. In tal peso non sono compresi quello dovuto all'eventuale adozione del freno elettromagnetico a pattino e di batterie o gruppi rotanti per apparecchiature accessorie e quello in più dovuto alla eventuale adozione di ruote elastiche in luogo di quelle ordinarie.
11 - Nell'avviamento in piano con peso convenzionale, a carrozza carica, di 20 t, la carrozza deve raggiungere la velocità di 30 Km/h nello spazio di m 40 con un'accelerazione massima non superiore a 1,2 m/sec² e con partenza raccordata.
12 - La carrozza deve in ogni caso avviarsi in prima posizione senza aria compressa.
13 - È ammessa l'adozione della frenatura reostatica ed elettromagnetica
14 - È raccomandata l'adozione del freno elettromagnetico a pattino come freno complementare.

VISTO: IL MINISTRO PER I TRASPORTI
F.to G. Corbellini

Roma, addì 15 marzo 1949

(1495)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1949.

Sostituzione di un membro della Sezione speciale per la risoluzione delle vertenze relative all'accertamento dei profitti di regime presso la Commissione centrale delle imposte.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto l'art. 21 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1948, n. 2666, col quale è stata costituita la Sezione speciale per i profitti di regime presso la Commissione centrale delle imposte;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Stumpo Giuseppe, membro, perchè dimissionario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Tavolaro Silvio è nominato membro della Sezione speciale per la risoluzione delle vertenze relative all'accertamento dei profitti di regime presso la Commissione centrale delle imposte, in sostituzione del dott. Stumpo Giuseppe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 aprile 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1949
Registro Finanze n. 5, *foglio n.* 123. — BENNATI

(1640)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1949.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore, presentata dalla Compagnia italiana di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa sull'assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione, in sostituzione della analoga attualmente in vigore, presentata dalla Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze:

Tariffa n. 8 relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato se essa avviene entro un determinato periodo di tempo.

Art. 2.

La predetta Compagnia è inoltre autorizzata ad applicare alla tariffa di cui all'art. 1 l'aumento del 6 per cento con un massimo del 3 per mille del capitale assicurato.

Roma, addì 23 aprile 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(1601)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1949.

Rinnovazione dei buoni ordinari del Tesoro, scadenti dal 2 aprile 1949.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 19 della legge 30 ottobre 1948, n. 1271, sullo stato di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49, che dà facoltà, tra l'altro, al Ministro per il tesoro, di emettere buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Considerato che tale modificazione può riguardare anche la scadenza dei buoni stessi;

Visto il decreto Ministeriale 8 aprile 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 1949, con il quale sono state apportate variazioni ai saggi di interesse dei buoni ordinari del Tesoro;

In seguito alla chiusura degli sportelli della Banca d'Italia, compresi quelli delle Sezioni di tesoreria provinciale, verificatasi per astensione dal lavoro del personale dipendente, a decorrere dal 2 aprile 1949;

Decreta:

I buoni ordinari del Tesoro scadenti nei giorni di chiusura degli sportelli delle Sezioni di tesoreria provinciale, e cioè nel periodo che decorre dal 2 aprile 1949, possono essere rinnovati con valuta del giorno della scadenza, purchè vengano esibiti alle Sezioni predette, non oltre i dieci giorni successivi a quello di riapertura degli sportelli stessi.

Tale rinnovazione dovrà effettuarsi tenendo presente i saggi di interesse fissati con il decreto Ministeriale 20 settembre 1947, per i buoni scaduti entro l'8 aprile 1949, e il decreto Ministeriale 8 aprile 1949, per i buoni scaduti dal 9 aprile 1949 in poi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1949

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1949
Registro Tesoro n. 6, *foglio n.* 158. — GRIMALDI

(1654)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Volterra (Pisa)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nel comune di Volterra (Pisa), della estensione di ettari 310, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada di Sant'Antonio fino al pozzo artesiano omonimo; botro di Sant'Antonio fino alla confluenza col botro di Poppiano; botro di Poppiano fino al termine del boschetto detto di Cavallarello; pista campestre con ciglio alberato fino alla strada detta delle Moie Vecchie raggiunta in prossimità del pozzo artesiano detto di San Lino; strada delle Moie Vecchie fino alla Conca di Santa Maria; viottolo boschivo che dalla Conca di Santa Maria conduce al termine detto « degli Inghirami » sulla carraia a cavaliere del colle di San Lorenzo; confine del bosco di San Lorenzo, dal termine « degli Inghirami » fino al botro di San Lorenzo in prossimità del pozzo artesiano omonimo; botrello di San Lorenzo fino al termine « del Cipressino degli Inghirami » e di qui botrello che sfocia nel torrente Zambra;

ad *est*: torrente Zambra fino alla confluenza col fiume Cecina;

a *sud*: fiume Cecina;

ad *ovest*: strada carraia che dal pozzo di acqua dolce sul Cecina (di proprietà della Salina di Stato « Saline di Volterra ») conduce alla provinciale via Massetana; via Massetana fino all'altezza del podere Cavallaro, da dove il confine, seguendo la stessa via Massetana, in senso opposto per circa duecento metri, fa squadra con questa e per una battuta campestre raggiunge e attraversa la strada detta delle Moie Vecchie toccando il botro di Santa Maria che sale per circa 300 metri lasciandolo poi per seguire un ciglio che divide la proprieta Manzi Ulderigo da quella dell'ospedale psichiatrico fino a raggiungere il punto di partenza del confine nord.

(1582)

Rinnovo del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Caraglio (Cuneo)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 30 marzo 1948, nella zona di Caraglio (Cuneo), della estensione di ettari 337, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, è rinnovato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1950.

(1572)

MINISTERO DEL TESORO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto del Ministro per il tesoro, in data 27 aprile 1949, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'interessato, per collocamento a riposo, è stato revocato l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Savona (già conferito con il precedente decreto Ministeriale 31 gennaio 1932) al notaio dott. Luigi Terrizzani fu Giuseppe, residente ed esercente in detta città.

(1642)

Accreditamento di notai

Con decreti Ministeriali 27 aprile 1949, i notai dott. Greco Cesare di Ludovico, dott. de Feo Antonio Ernesto fu Pietro, dott. Rungi Luigi fu Carlo e dott. Ferrara Luigi di Gaetano sono stati accreditati per le operazioni di debito pubblico, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Napoli.

(1643)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 100

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 5 maggio 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 5 maggio 1949

Rendita 3,50 % 1906	77,45
Id. 3,50 % 1902	72,20
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % 1935	99,50
Redimibile 3,50 % 1934	76 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,50
Id. 5 % 1936	95,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,05
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,975
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,575
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,025
Id. 5 % convertiti 1951	100,175

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di maggio 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 140 —

Cambi di compensazione del 5 maggio 1949

Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi:

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,80	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Terranuova Bracciolini (Arezzo)

Con decreto Ministeriale 23 aprile 1949, n. 130, è stato approvato, con le prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo, il piano di ricostruzione dell'abitato di Terranuova Bracciolini (Arezzo), vistato in 2 planimetrie in iscala 1:2000 ed una planimetria in iscala 1:1000, con le relative norme edilizie.

Per l'attuazione di detto piano è stato assegnato il termine di due anni a decorrere dalla data del decreto Ministeriale suddetto.

(1613)

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 1 dal 1° al 15 gennaio 1949

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Bari	Monopoli	B	—	2
Bolzano	Brennero	B	—	1
Brindisi	Brindisi	E	1	—
Campobasso	Castelmauro	B	—	2
Foggia	Cagnano Varano	Cap. B	—	2
Id.	San Marco in Lamis	E	—	1
Lecce	Cutropiano	O	1	—
Matera	Matera	E	1	—
Id.	Salandra	B Cap.	2	—
Milano	Robecchetto	B	—	1
Napoli	Bacoli	B	—	1
Novara	Novara	B	1	—
Pavia	Dorno	B	—	1
Piacenza	Cadeo	B	—	1
Pisa	Santa Croce sull'Arno	B	—	1
Pistoia	Borgo a Buggiano	B	—	1
Id.	Pistoia	B	—	1
Id.	Ponte Buggianese	B	—	2
Potenza	San Chirico Nuovo	O	—	1
Reggio Calabria	Benestare	B	—	1
Roma	Castel Madama	B	—	1
Salerno	Amalfi	B	—	1
Id.	Mercato San Severino	B	1	—
Taranto	Crispiano	E	—	1
Terni	Montecastrilli	B	1	—
Torino	Oglianico	B	—	1
			8	23
	Carbonchio sintomatico			
Brescia	Lonato	B	—	1
Foggia	Cagnano Varano	B	—	1
Sassari	Villanova	B	—	1
			—	3
	Afta epizootica			
Alessandria	Alluvioni Cambiò	B	—	1
Id.	Casale Monferrato	B	—	1
Id.	Coniolo	B	1	—
Id.	Valenza	B	—	2
Asti	Olmo Gentile	B	—	1
Id.	Vesime	B	—	1
Belluno	Ponte nelle Alpi	B	1	—
Bergamo	Martinengo	B	2	1
Brescia	Brescia	B	1	—
Id.	Gavardo	B	1	—
Id.	Gussago	B	1	—
Id.	Moniga	B	1	—
Id.	Polpenazze	B	2	—
Id.	Preseglie	B	3	—
Id.	San Zeno Naviglio	B	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Cagliari	Arbus	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Capoterra	B	1	—
Id.	Id.	O	2	—
Id.	Carbonia	B	1	—
Id.	Id.	O	3	—
Id.	Id.	Cap	1	—
Id.	Decimomannu	O	1	—
Id.	Decimoputzu	O	2	1
Id.	Monastir	B	—	1
Id.	Id.	O	—	2
Id.	Id.	S	—	3
Id.	Oristano	O	3	—
Id.	Pula	O	1	2
Id.	Sarrok	O	4	—
Id.	Id.	Cap	4	—
Id.	Sedilo	B	—	1
Id.	Solarussa	B	1	—
Id.	Id.	O	1	2
Id.	Uta	O	8	—
Como	Missaglia	B	1	—
Cremona	Rivolta d'Adda	B	—	1
Firenze	Firenzuola	B	—	3
Id.	Prato	B	—	1
Mantova	Borgoforte	B	—	1
Id.	Castiglione delle Stiviere	B	2	—
Milano	Nosate	B	1	—
Modena	Prignano	B	—	1
Novara	Sannazzaro Sesia	B	1	—
Id.	Bellinzago Novarese	B	—	1
Nuoro	Borore	S	—	3
Id.	Id.	B	—	1
Id.	Dualchi	S	—	1
Id.	Ottana	B	—	1
Pavia	Romagnese	B	1	—
Id.	Varzi	B	1	—
Reggio Emilia	Rubiera	B	1	—
Roma	Roma	B	1	3
Id.	Id.	O	—	2
Sassari	Ittiri	B	1	—
Id.	Nulvi	B	1	—
Id.	Portotorres	B	1	—
Torino	Rivarolo Canavese	B	1	—
Treviso	Oderzo	B	4	—
Udine	Pavia di Udine	B	1	—
Id.	Rivignano	B	1	—
Varese	Varese	B	—	1
Venezia	Grisolera	B	4	—
Id.	Torre di Mosto	B	2	—
Vercelli	Lamporo	B	—	1
Vicenza	Valdagno	B	2	—
			77	40
	Malrossino dei suini			
Alessandria	Acqui	S	1	—
Id.	Viguzzolo	S	1	—
Ancona	Arcevia	S	—	1
Id.	Camerata Picena	S	1	—
Id.	Serra San Quirico	S	1	—
Arezzo	Arezzo	S	—	2
Id.	Civitella in Val di Chiana	S	1	1
Id.	Monte San Savino	S	—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue : *Malrossino dei suini*			
Ascoli Piceno	Acquasanta	S	3	—
Id.	Arquata	S	1	—
Id.	Cossignano	S	1	2
Id.	Servigliano	S	3	—
Asti	Montafia	S	1	—
Id.	Passerano Marmorito	S	1	—
Avellino	Ariano Irpino	S	2	—
Id.	Conza	S	3	—
Bari	Conversano	S	—	8
Id.	Noicattaro	S	—	1
Belluno	Belluno	S	—	1
Bolzano	Terlano	S	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	S	2	—
Id.	Borgosatollo	S	—	1
Id.	Brescia	S	1	1
Id.	Castenedolo	S	2	—
Id.	Carpenedolo	S	—	1
Id.	Chiari	S	1	—
Id.	Gavardo	S	1	—
Id.	Ghedi	S	2	—
Id.	Nuvolera	S	1	—
Id.	Orzivecchi	S	1	—
Id.	Pontevico	S	1	—
Campobasso	Casacalenda	S	6	—
Id.	Civitacampomarano	S	—	1
Id.	Guglionesi	S	2	1
Id.	Provvidenti	S	1	—
Chieti	Crecchio	S	4	—
Id.	Torino di Sangro	S	3	3
Cosenza	Rossano	S	—	1
Cuneo	Saluzzo	S	—	1
Id.	Trinità	S	—	2
Ferrara	Mesola	S	—	1
Foggia	Cagnano Varano	S	1	1
Id.	Candela	S	3	—
Id.	Casalnuovo	S	1	—
Id.	Monteleone	S	2	—
Id.	Rignano	S	4	—
Id.	San Marco in Lamis	S	3	1
Id.	Sant'Agata	S	1	—
Id.	Serracapriola	S	6	1
Forlì	Meldola	S	—	5
Frosinone	Frosinone	S	—	2
Id.	Trevi nel Lazio	S	—	1
Macerata	Appignano	S	2	—
Id.	Loro Piceno	S	2	—
Id.	San Ginesio	S	1	—
Matera	Matera	S	—	1
Id.	Stigliano	S	—	1
Modena	Concordia	S	—	1
Id.	Polinago	S	—	1
Napoli	Napoli	S	—	1
Pavia	Certosa di Pavia	S	1	—
Id.	Tromello	S	—	1
Id.	Dorno	S	—	1
Perugia	Città della Pieve	S	—	1
Id.	Marsciano	S	—	2
Id.	Perugia	S	—	1
Pesaro e Urbino	Mondolfo	S	—	1
Id.	Fossombrone	S	—	2
Potenza	San Chirico Raparo	S	—	1
Ravenna	Alfonsine	S	2	—
Reggio Emilia	Bibbiano	S	—	2
Id.	San Polo d'Enza	S	—	1
Roma	Roma	S	2	—
Rovigo	Rovigo	S	1	—
Salerno	Albanella	S	1	—
Id.	Buccino	S	1	—
Id.	Colliano	S	1	—
Id.	Montesano sulla Marcellana	S	—	1
Id.	Roccadaspide	S	1	—
Id.	Scafati	S	1	—
Id.	Valva	S	1	—
Teramo	Bellante	S	1	—
Id.	Castilenti	S	—	1
Id.	Controguerra	S	1	—
Id.	Montorio al Vomano	S	—	3
Id.	Sant'Egidio	S	—	5
Id.	Sant'Omero	S	—	3
Id.	Teramo	S	2	5
Torino	Masino	S	—	1
Trento	Pergine	S	—	1
Udine	Fagagna	S	—	1
Varese	Brebbia	S	1	—
Id.	Varese	S	1	—
Vercelli	Asigliano	S	1	—
Verona	Roverchiara	S	1	—
Id.	Villafranca	S	1	—
Id.	Cerea	S	—	1
Id.	Gazzo	S	—	2
Id.	San Bonifacio	S	—	1
Id.	Bovolone	S	—	1
Id.	Nogara	S	—	1
Vicenza	Asiago	S	—	1
			95	89
	Peste e setticemia dei suini			
Ancona	Ancona	S	—	1
Id.	Osimo	S	1	—
Id.	Senigallia	S	5	—
Arezzo	Arezzo	S	—	1
Id.	Cortona	S	1	—
Id.	Castelfranco di Sopra	S	—	1
Id.	Sansepolcro	S	1	—
Ascoli Piceno	Acquaviva	S	—	1
Id.	Amandola	S	—	1
Id.	Ascoli Piceno	S	2	—
Cagliari	Ballao	S	—	3
Id.	Guspini	S	5	—
Id.	San Vito Sardo	S	1	—
Id.	Villacidro	S	2	1
Id.	Villaputzu	S	—	1
Id.	Villasalto	S	—	4
Catanzaro	Carlopoli	S	—	1
Id.	Cropani	S	—	2
Id.	Mesoraca	S	1	—
Id.	Roccadineto	S	1	—
Chieti	Guilmi	S	2	—
Id.	Montazzoli	S	8	—
Id.	Vasto	S	3	1
Cremona	Gussola	S	1	—
Firenze	Borgo San Lorenzo	S	—	1
Id.	Firenze	S	—	2
Foggia	Monteleone	S	3	—
Id.	Monte Sant'Angelo	S	—	1
Id.	San Marco in Lamis	S	—	1
Frosinone	Frosinone	S	—	1
Livorno	Livorno	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue *Peste e setticemia dei suini*				
Macerata	Colmurano	S	—	4
Id.	Macerata	S	—	1
Matera	Matera	S	—	1
Modena	Formigine	S	—	1
Napoli	Acerra	S	—	1
Id.	Somma Vesuviana	S	—	1
Nuoro	Bosa	S	—	1
Id.	Laconi	S	—	1
Id.	Lula	S	—	1
Pisa	San Miniato	S	—	1
Potenza	Sant'Arcangelo	S	1	—
Id.	Viggiano	S	1	—
Id.	San Fele	S	—	2
Ravenna	Brisighella	S	1	—
Id.	Alfonsine	S	1	—
Reggio Emilia	Fabbrico	S	—	2
Id.	Rio Saliceto	S	—	1
Roma	Nettuno	S	1	—
Id.	Roma	S	3	2
Salerno	Albanella	S	1	—
Id.	Amalfi	S	1	—
Id.	Cava dei Tirreni	S	—	1
Id.	Conca dei Marini	S	1	—
Id.	Eboli	S	1	—
Id.	Montesano sulla Marcellana	S	1	—
Id.	Sassano	S	1	—
Id.	Tramonti	S	1	—
Sassari	Arzachena	S	—	1
Id.	Thiesi	S	5	—
Taranto	Castellaneta	S	—	2
Teramo	Bellante	S	1	—
Id.	Teramo	S	1	—
Terni	Montegabbione	S	—	1
Trapani	Alcamo	S	—	3
Trento	Ziano	S	—	1
			59	54
Morva				
Foggia	Biccari	E	1	—
Id.	Lucera	E	3	1
Palermo	Palermo	E	1	7
			5	8
Farcino criptococcico				
Bari	Andria	E	1	—
Id.	Modugno	E	1	—
Id.	Noicattaro	E	1	1
Id.	Palo	E	—	1
Caserta	San Felice a Cancello	E	1	—
Id.	Capodrise	E	1	—
Id.	Santa Maria a Vico	E	1	—
Catania	Caltagirone	E	1	—
Id.	Catania	E	1	—
La Spezia	La Spezia	E	1	—
Napoli	Ottaiano	E	1	—
Id.	Qualiano	E	1	—
Palermo	Carini	E	2	—
Id.	Marineo	E	5	—
Id.	Palermo	E	4	—
Roma	Roma	E	1	—
Taranto	Ginosa	E	1	3
Trapani	Alcamo	E	1	—
Segue: *Farcino criptococcico*				
Trapani	Calatafimi	E	1	—
Id.	Erice	E	—	1
Id.	Marsala	E	1	1
Id.	Partanna	E	1	—
Id.	Salemi	E	1	—
Venezia	Noale	E	1	—
			30	7
Rabbia				
Ascoli Piceno	San Benedetto	Can		1
Bologna	Bologna	Can	—	2
Id.	Camugnano	Can	—	1
Id.	Crespellano	Can	—	1
Id.	Monzuno	Can	—	2
Brescia	Borgosatollo	B	—	1
Id.	Sarezzo	B	—	1
Cagliari	Sedilo	B	—	3
Catanzaro	Catanzaro	Can	—	2
Cosenza	Bocchigliero	Can	—	1
Id.	Cerchiara di Calabria	Can	—	1
Id.	Montalto Uffugo	Can	—	1
Ferrara	Ferrara	Can	—	2
Firenze	Vicchio	S	—	1
Foggia	Pietra	E	—	1
Id.	San Ferdinando	Can	1	1
Id.	Vieste	Can	—	1
Forlì	Cesena	S	—	7
Id.	Longiano	S	—	1
Id.	Rimini	S	—	11
Gorizia	Gorizia	Can	—	1
Lecce	Minervino	Can	1	—
Id.	Campi Salentina	Can	—	1
Macerata	Cingoli	Can	—	1
Id.	Macerata	Can	1	—
Id.	Sarnano	Can	1	—
Id.	San Severino	Can	1	—
Id.	Tolentino	Can	1	—
Matera	Matera	Can	—	1
Messina	Francavilla Sicula	Can	—	1
Id.	Graniti	Can	—	1
Milano	Lodi Vecchio	Can	1	—
Modena	Modena	Can	—	1
Id.	Spilamberto	Can	—	1
Napoli	Napoli	Can	—	1
Id.	Torre del Greco	Can	—	1
Palermo	Contessa Entellina	B	—	2
Id.	Piana Albanesi	S	—	1
Pescara	Pescara	Can	—	1
Pistoia	Montecatini	Can	—	1
Id.	Pistoia	Can	—	2
Potenza	Castelgrande	Can	1	—
Id.	Vietri	Can	—	1
Id.	Rionero in Vulture	E	—	1
Id.	Rivello	Can	—	1
Id.	Genzano di Lucania	Can	—	1
Id.	Episcopia	Can	—	1
Id.	Avigliano	Can	—	1
Ravenna	Cervia	Can	—	1
Roma	Nerola	Can	—	1
Teramo	Teramo	Can	—	3
Id.	Torano	Can	1	—
Treviso	Conegliano	Can	—	1
Id.	Quinto	Can	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Rabbia*			
Treviso	San Polo di Piave	Can	—	1
Id.	Treviso	Can	1	—
Varese	Crosio della Valle	Can	—	1
Id.	Rancio Valcuvia	Can	—	1
Venezia	Annone Veneto	Can	—	1
Id.	San Donà di Piave	Can	—	1
Id.	San Michele al Tagliamento	Can	—	1
			—	1
Id.	Torre di Mosto	Can	—	1
Id.	Venezia	Can	—	1
			10	80
	Rogna			
Ancona	Fabriano	O	1	—
Campobasso	Pesche	O	1	2
Id.	Pietrabbondante	O	1	—
Id.	Vastogirardi	O	1	—
Chieti	Vasto	O	—	2
Foggia	Ascoli Satriano	O	—	4
Id.	Cagnano	O	1	—
Id.	Bovino	O	1	—
Id.	Casalnuovo	O	1	—
Id.	Cerignola	O	1	—
Id.	Manfredooia	O	1	—
Id.	San Marco in Lamis	O	1	—
Id.	San Severo	O	1	—
Id.	Torremaggiore	O	—	1
L'Aquila	Ovindoli	O	1	—
Matera	Irsina	O	—	1
Perugia	Perugia	O	—	1
Potenza	Genzano di Lucania	O	1	—
Id.	Forenza	O	1	—
Id.	Vietri	O	2	—
Roma	Civitavecchia	O	2	—
Id.	Manziana	O	1	1
Id.	Roma	O	1	—
Viterbo	Monteromano	O	—	1
			20	13
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre				
Bologna	Castenaso	O	1	—
Catania	Castiglione di Sicilia	O	3	—
Id.	Linguaglossa	O	2	—
L'Aquila	L'Aquila	Cap	1	—
Lucca	Capannori	O	1	—
Pisa	Pisa	O	1	—
Roma	Ciciliano	Cap	1	—
Id.	Bracciano	O	1	—
Id.	Formello	O	—	1
Id.	Pomezia	O	1	—
Id.	Roma	O	4	1
Id.	Sambuci	O	1	—
Id.	Monte Compatri	O	—	1
Salerno	Montesano sulla Marcellana	O	1	—
Taranto	Massafra	O	1	—
Terni	Alviano	O	—	1
Trapani	Calatafimi	O	—	1
Id.	Castelvetrano	O	—	1
Id.	Mazara	O	—	3
			19	9

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Aborto epizootico				
Alessandria	Arquata Scrivia	B	1	—
Id.	Tortona	B	1	—
Bergamo	Antegnate	B	1	—
Id.	Calolziocorte	B	1	—
Id.	Clusone	B	2	—
Id.	Fontanella	B	1	—
Id.	Gromo	B	1	—
Id.	Palosco	B	1	—
Id.	Rovetta	B	1	—
Id.	Songavazzo	B	1	—
Bologna	Bentivoglio	B	2	—
Id.	Bologna	B	1	—
Id.	Budrio	B	1	—
Id.	Crespellano	B	1	—
Id.	Crevalcore	B	—	1
Id.	Malalbergo	B	—	1
Id.	San Lazzaro di Savena	B	1	—
Id.	San Pietro in Casale	B	1	—
Bolzano	Malles Venosta	B	—	1
Id.	Valle Aurina	B	1	—
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	3
Cremona	Credera Rubbiano	B	—	1
Id.	Pieve San Giacomo	B	2	—
Cuneo	Cavallermaggiore	B	—	1
Id.	Murazzano	B	—	1
Id.	Verzuolo	B	—	1
Livorno	Collesalvetti	B	—	1
Modena	Ravarino	B	1	—
Id.	Savignano	B	1	—
Novara	San Pietro di Mosezzo	B	1	—
Id.	Vinzaglio	B	2	2
Id.	Romentino	B	—	1
Parma	Colorno	B	—	2
Id.	Medesano	B	—	2
Id.	San Lazzaro	B	—	2
Pavia	Santa Cristina e Bissone	B	1	—
Id.	Belgioioso	B	1	—
Id.	Certosa di Pavia	B	1	—
Id.	Filighera	B	—	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	B	1	—
Id.	San Polo di Enza	B	1	—
Roma	Rocca Priora	O	1	—
Teramo	Rocca Santa Maria	O	1	—
Id.	Valle Castellana	Cap	10	—
Id.	Id.	O	15	—
Udine	Attimis	B	1	—
Id.	Bertiolo	B	1	—
Id.	Prata Pordenone	B	1	—
Id.	Sesto al Reghena	B	1	—
Valle d'Aosta	Morgex	B	2	—
Venezia	Cavarzere	B	1	—
Id.	Chioggia	B	1	—
Id.	Cona	B	—	1
Vercelli	Cavaglià	B	1	—
Id.	Collobiano	B	1	—
Id.	Donato	B	1	—
Id.	Gattinara	B	1	—
Id.	Lignana	B	1	—
Id.	Oldenico	B	1	—
Id.	Quinto	B	1	—
Id.	San Germano	B	1	—
Id.	Santhià	B	1	—
Id.	Stroppiana	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Segue: *Aborto epizootico*				
Verona	Sommacampagna	B	1	—
Id.	Trevenzuolo	B	1	—
Id.	Villafranca	B	1	—
			79	22
Setticemia emorragica				
Rovigo	Ariano nel Polesine	B	2	—
Treviso	Breda di Piave	B	—	1
Id.	Salgareda	B	—	1
Id.	San Biagio di Callalta	B	1	—
			3	2
Tubercolosi				
Bari	Molfetta	B	—	1
Potenza	Venosa	B	—	1
Sondrio	Teglio	B	1	—
Vicenza	Dueville	B	—	1
			1	3
Diarrea dei vitelli				
Venezia	San Michele al Tagliamento	B	—	1
			—	1
Influenza equina				
Verona	Isola della Scala	E	—	1
			—	1
Peste aviaria				
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	P	—	1
Id.	Amandola	P	—	2
Id.	Fermo	P	1	—
Id.	Maltignano	P	—	1
Id.	Ortezzano	P	3	—
Benevento	San Bartolomeo in Galdo	P	—	4
Id.	Pescolomazza	P	—	2
Id.	Foglianise	P	—	3
Id.	Cerreto Sannita	P	—	6
Brindisi	San Pancrazio Salentino	P	3	—
Frosinone	Frosinone	P	—	1
Imperia	Cesio	P	—	1
Nuoro	Fonni	P	—	1
Ravenna	Alfonsine	P	—	7
Id.	Ravenna	P	—	4
Id.	Faenza	P	—	6
Reggio Calabria	Cardeto	P	—	30
Reggio Emilia	Casalgrande	P	—	2
Roma	Nettuno	P	1	—
Salerno	Buccino	P	1	—
Id.	Cava dei Tirreni	P	—	1
Id.	Fisciano	P	1	—
Id.	San Cipriano Picentino	P	1	—
Teramo	Montorio al Vomano	P	—	4
			11	76
Colera dei polli				
Brescia	Bagnolo Mella	P	1	1
Id.	Brescia	P	4	3
Id.	Comezzano	P	1	—
Id.	Gussago	P	1	—
Id.	Lograto	P	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Segue: *Colera dei polli*				
Brescia	Mompiano	P	—	1
Id.	Montichiari	P	—	1
Id.	Mairano	P	—	1
Id.	Orzinuovi	P	1	—
Id.	Pisogne	P	—	1
Id.	Pompiano	P	—	1
Id.	Torbole Casaglia	P	—	1
			8	11
Laringo tracheite infettiva dei polli				
Avellino	Conza	P	4	—
Id.	Montecalvo	P	5	—
Id.	Sant'Arcangelo	P	3	—
Bolzano	Bressanone	P	—	1
Brescia	Castelmella	P	—	1
Id.	Rovato	P	—	1
Chieti	Celenza sul Trigno	P	11	4
Id.	Crecchio	P	5	—
Como	Como	P	—	2
Id.	Fino Mornasco	P	—	1
Id.	Faggeto del Lario	P	—	3
Id.	Grandate	P	—	2
Foggia	Chieuti	P	1	—
Id.	Serracapriola	P	1	—
Pistoia	Pistoia	P	2	1
Trento	Montagna	P	8	—
			40	16

RIEPILOGO

dall'1 al 15 gennaio 1949 - N. 1

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
	Carbonchio ematico	21	26	31
	Carbonchio sintomatico	3	3	3
	Afta epizootica	25	56	117
	Malrossino dei suini	39	102	184
	Peste e setticemia dei suini	28	66	113
	Morva	2	3	13
	Farcino criptococcico	10	24	37
	Rabbia	28	63	90
	Rogna	10	24	33
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	10	19	28
	Aborto epizootico	20	65	101
	Setticemia emorragica	2	4	5
	Tubercolosi	4	4	4
	Diarrea dei vitelli	1	1	1
	Influenza equina	1	1	1
	Peste aviaria	12	24	87
	Colera dei polli	1	12	19
	Laringo tracheite infettiva dei polli	8	16	56

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P. pollame; Can, canina; Fel, felina.

(1411)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso interno per titoli a trecentotrenta posti di alunno d'ordine nelle segreterie universitarie (grado 13°, gruppo C).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra; il relativo regolamento approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra; e il relativo regolamento approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione a concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sulla estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invaldi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione:

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, concernente la estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038, sull'ordinamento delle segreterie universitarie;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, relativo al riordinamento del ruolo del personale delle segreterie universitarie;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9 gennaio 1949, con nota numero 30239/12106.2.12.3/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

A termini dell'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, è indetto un concorso per titoli a trecentotrenta posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo C) nel ruolo di carriera d'ordine delle segreterie universitarie.

Al concorso possono partecipare:

a) coloro che alla data del 1° luglio 1948 si trovavano in servizio di ruolo o non di ruolo ed avevano esercitato le funzioni inerenti ai posti suddetti da almeno tre anni presso le segreterie delle università e degli istituti d'istruzione universitaria, di cui all'art. 1, n. 1, del testo unico 31 agosto 1933, numero 1592, (università ed istituti d'istruzione universitaria governativi);

b) coloro che alla data del 1° luglio 1948 si trovavano in servizio di ruolo o non di ruolo negli istituti liberi d'istruzione universitaria, o in quelli governativi con ordinamento speciale o nelle Amministrazioni statali, ed avevano esercitato le funzioni inerenti ai posti suddetti da almeno tre anni.

Ai sensi del 2° comma dell'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, il personale di cui alla precedente lettera b), può conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.

L'anzianità di servizio prevista ai fini del predetto articolo è ridotta ad un anno per i dipendenti non di ruolo che siano mutilati od invalidi di guerra, ex combattenti, reduci, partigiani, e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 32, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dai documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale della istruzione superiore Div V) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande dovranno indicare il cognome, il nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso recapito al quale inviare le occorrenti comunicazioni. Esse dovranno altresì contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. — Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio.

2. — *Certificato di cittadinanza italiana e di godimento* dei diritti politici su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

3. — Diploma originale di scuola media di 1° grado, o copia di esso autenticata dal notaio, debitamente legalizzata. Per altro, al concorso stesso potrà essere ammesso anche il personale che, per almeno un quinquennio, abbia lodevolmente esercitato funzioni non inferiori a quelle proprie del ruolo cui appartengono i posti da conferire. La natura e la durata del servizio prestato dovranno, in tal caso, risultare dal certificato o dalla copia dello stato di servizio che i candidati sono tenuti a produrre a norma del successivo n. 10 del presente articolo.

4. — Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

5. — Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 60, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore.

6. — Certificato medico su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un

medico universitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente mensionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari, quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto, quella del medico universitario dal rettore.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, in qualunque categoria rientri l'invalidità, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'articolo 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica, da effettuarsi da un medico di sua fiducia o da un Collegio medico da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano.

7. — Copia del foglio di congedo illimitato, o del foglio matricolare militare se il candidato abbia prestato servizio militare, ovvero, in caso negativo, certificato, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati che rivestono la qualità di ufficiale produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzata con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre la detta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazione o quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valor militare e di croci di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano e le altre attestazioni di merito di guerra devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata dal notaio.

La qualità di partigiano combattente deve essere comprovata mediante regolare documento rilasciato nella forma prevista dal capo 9°, n. 3, della circolare del Ministero della difesa Stato Maggiore dell'esercito. n. 5000/ord. III, di protocollo del 1° agosto 1948.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, in qualunque categoria di invalidità rientrino, dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure presentando una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione ed i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale per le pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto.

8. — Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore di capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestono tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

9. — Fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata, per l'effige e per la firma dal sindaco o da un notaio, la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata, e provvista della prescritta marca da bollo da L. 32, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi.

10. — Gli aspiranti che appartengono al personale di ruolo o non di ruolo delle università e degli istituti d'istruzione universitaria di cui all'art. 1, nn. 1 e 2 al titolo 2° del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, dovranno presentare un certificato, firmato dal direttore amministrativo e vistato dal rettore o direttore, attestante che alla data del 1° luglio 1948 e per almeno tre anni essi hanno esercitato, presso gli uffici di segreteria, funzioni inerenti ai posti di ruolo di gruppo *C*. Il certificato predetto dovrà precisare da quale data l'interessato fu assunto in servizio e con quale qualifica, la natura del servizio (se di ruolo o non di ruolo) e dovrà, altresì, contenere gli estremi del provvedimento di assunzione.

Gli aspiranti che appartengono al personale non di ruolo comunque denominato delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare un certificato da rilasciarsi dalla loro Amministrazione, se appartenenti ad altre Amministrazioni, o dal capo ufficio, se facenti parte di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, da cui risultino la data di inizio del servizio straordinario, la durata e la natura di esso, nonchè l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione ed eventuali successive conferme. Gli aspiranti che sono impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre, qualora non dipendano dal Ministero della pubblica istruzione, copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 40, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza e completo delle note di qualifica attribuite nell'ultimo triennio e delle eventuali sanzioni penali e disciplinari in cui siano incorsi.

11. — Dichiarazione, in carta semplice, con la quale il concorrente attesti, sotto la sua personale responsabilità, la propria posizione nei confronti delle disposizioni sull'epurazione.

Art. 4.

I documenti di cui ai nn. 2, 4, 5, 6, 7, 8 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del Comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Pretura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi, quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo. Solamente quelli indigenti possono presentare i certificati di nascita, di cittadinanza italiana, di buona condotta e medico in carta libera, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Anche il certificato generale del casellario giudiziario può essere presentato in esenzione dalla tassa di bollo, purchè la richiesta di esso sia fatta al procuratore del tribunale per il tramite del sindaco e sia corredata dal prescritto certificato di indigenza.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai nn. 3, 7, 9 e 10 dell'art. 3.

I candidati non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 4, 6 e 7 dell'art. 3 un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere di benefici connessi alla qualifica di ex combattente, dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 7.

Art. 5.

Ai concorrenti che risiedono nelle colonie o all'estero e a coloro che dimostrino di essere chiamati alle armi, è consentito di presentare entro il termine previsto dall'art. 2 le sole

domande, salvo a corredarle dei relativi documenti entro i trenta giorni successivi.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo l'accennato termine dell'art. 2. Anche i documenti, salvo quanto è stabilito nel primo comma del presente articolo, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova. E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione della fotografia la quale dovrà essere unita alla domanda qualora, come già accennato, il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità ai termini del 1° comma dell'art. 4.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendano far valere, possono essere prodotti dopo il termine per la presentazione delle domande ma non oltre, comunque, i trenta giorni successivi al detto termine.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 2 nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, peraltro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'anzianità di servizio del quale gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del 1° luglio 1948.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, l'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 7.

Per la composizione della Commissione giudicatrice la formazione della graduatoria dei vincitori, l'applicazione di criteri preferenziali in relazione a determinate categorie si osserveranno, in quanto applicabili e non contrastanti con le norme del presente bando, le stesse disposizioni previste per i concorsi interni dall'ordinanza Ministeriale 2 aprile 1938, registrata alla Corte dei conti il 27 aprile 1938, registro n. 10, foglio n. 82, pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte 1ª, n. 19 del 10 maggio stesso anno.

Con successiva ordinanza verranno stabilite le modalità cui dovrà attenersi la Commissione ai fini della valutazione dei singoli titoli.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formulata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, e agli idonei capi di famiglia numerosa, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 e nel decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 467.

Art. 9.

I candidati dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 13°, gruppo C, oltre l'indennità di caro vita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ad essi non compete altro rimborso, all'infuori della spesa del viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove sono stati destinati.

Gli assunti in prova che provengono da altri ruoli del personale statale, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 marzo 1949

Il Ministro GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1949
Registro Pubblica istruzione n. 10, foglio n. 175.

(1625)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del presidente e del segretario della Commissione esaminatrice del concorso a diciotto posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Corpo del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 8 aprile 1948, n. 9743, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1948, registro n. 15, foglio n. 144, con il quale è stato bandito un concorso per titoli a diciotto posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Corpo del genio civile;

Visto il decreto Ministeriale 8 novembre 1948, n. 34162, col quale è stata costituita la Commissione esaminatrice per il concorso suddetto;

Considerata la necessità di provvedere a causa di sopravvenute esigenze di servizio alla sostituzione del direttore capo divisione dott. Mario Montarsolo e del ragioniere principale del Genio civile Fanti Fulvio rispettivamente presidente e segretario della predetta Commissione esaminatrice;

Decreta:

Il direttore capo divisione dott. Luigi Piras ed il rag. principale Angeletti Giulio sono chiamati a far parte, rispettivamente in qualità di presidente e di segretario della Commissione esaminatrice del concorso per la nomina in ruolo degli inservienti nel Corpo del genio civile, bandito con decreto Ministeriale 8 aprile 1948, n. 9773, in sostituzione del direttore capo divisione dott. Mario Montarsolo e del ragioniere principale Fanti Fulvio.

Roma, addì 25 marzo 1949

Il Ministro: TUPINI

(1620)

Sostituzione del segretario della Commissione esaminatrice del concorso a otto posti di vice ragioniere in prova (gruppo B, grado 11°) nel Corpo del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto Ministeriale 8 aprile 1948, n. 9740, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1948, registro n. 15, foglio n. 141, con il quale è stato bandito il concorso per esami a otto posti di vice ragioniere in prova (gruppo *B*, grado 11°) del Corpo del genio civile;
Visto il decreto Ministeriale 8 novembre 1948, n. 34170, col quale è stata costituita la Commissione esaminatrice per il concorso suddetto;
Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione nell'incarico di segretario della citata Commissione del Capo sezione amministrativo dott. Antonio Smedile il quale deve essere dispensato dall'incarico predetto per sopraggiunti impegni di servizio;

Decreta:

Il primo segretario amministrativo dott. Monachesi Carlo è chiamato a far parte, in qualità di segretario della Commissione esaminatrice del concorso per la nomina in ruolo dei vice ragionieri (gruppo *B*) nel Corpo del genio civile, bandito con decreto Ministeriale 8 aprile 1948, n. 9740, in sostituzione del Capo sezione amministrativo dott. Antonio Smedile.

Roma, addì 25 marzo 1949

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1949
Registro n. 5, *foglio n.* 139. — SALVATORI

(1621)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Proroga del termine per la partecipazione ai concorsi indetti con decreti Ministeriali 30 dicembre 1948 e 27 gennaio 1949, pubblicati nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » in data 2 marzo 1949, n. 50.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti i decreti Ministeriali in data 30 dicembre 1948 e 27 gennaio 1949, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50 del 2 marzo 1949, con i quali sono stati indetti i concorsi per il conferimento dei posti disponibili nelle varie categorie d'impiego nei ruoli del personale di questo Ministero;
Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine stabilito per la presentazione delle domande per partecipare ai predetti concorsi;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti previsti dai decreti Ministeriali in data 30 dicembre 1948 e 27 gennaio 1949, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1949, è prorogato a tutto il 18 maggio 1949.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1949

Il Ministro: BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1949
Registro Commercio estero n. 1, *foglio n.* 248. — BRUNO

(1650)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di L'Aquila.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 7 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il 22 successivo, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di L'Aquila;
Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del presidente supplente dott. Morreale Vincenzo per sopraggiunta indisponibilità;

Decreta:

Il dott. De Aloysio Armando, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila, è nominato presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la detta Corte, in sostituzione del dott. Morreale Vincenzo

Roma, addì 30 marzo 1949

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1949
Registro n. 8, *foglio n.* 280. — OLIVA

(1614)

PREFETTURA DI PISTOIA

Graduatoria del concorso ad un posto di assistente presso la sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pistoia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il proprio decreto n. 9406 San. del 30 giugno 1947, con il quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami ad assistente presso la sezione chimica del Laboratorio d'igiene e profilassi di Pistoia;
Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica per la nomina della Commissione giudicatrice del concorso;
Esaminata la relazione della Commissione giudicatrice del concorso stesso e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 23 e 75 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui sopra:

1. Baldisserri dott. Umberto con punti 56,75
2. Trinci dott. Giuliano » 54,25

dichiarati ambedue idonei.

Art. 2.

Il dott. Umberto Baldisserri è dichiarato vincitore del concorso predetto.

Il presente decreto verrà pubblicato a sensi di legge.

Pistoia, addì 12 aprile 1949

Il prefetto: FESTA

(1590)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.